
DECRETO 16 febbraio 1982.

“Modificazioni del decreto ministeriale 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi”.

(G.U. 9 aprile 1982, n. 98)

IL MINISTRO DELL'INTERNO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL
COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 4 della legge 26 luglio 1965, n. 966; Considerata la necessità di aggiornare e modificare il decreto interministeriale 27 settembre 1965, n. 1973 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 278 dell'8 novembre 1965), contenente l'elenco dei depositi e industrie pericolosi soggetti alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi;

Decreta:

I locali, le attività, i depositi, gli impianti e le industrie pericolose i cui progetti sono soggetti all'esame e parere preventivo dei comandi provinciali dei vigili del fuoco ed il cui esercizio è soggetto a visita e controllo ai fini del rilascio del “Certificato di prevenzione incendi”, nonché la periodicità delle visite successive, sono determinati come dall'elenco allegato che, controfirmato dal Ministro dell'interno e dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, forma parte integrante del presente decreto.

I responsabili delle attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi di cui al presente decreto hanno l'obbligo di richiedere il rinnovo del “Certificato di prevenzione incendi” quando vi sono modifiche di lavorazione o di struttura, nei casi di

nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi, e ogniqualvolta vengano a mutare le condizioni di sicurezza precedentemente accertate, indipendentemente dalla data di scadenza dei certificati già rilasciati.

La scadenza dei “Certificati di prevenzione incendi” già rilasciati e validi alla data di emanazione del presente decreto, dovrà intendersi modificata secondo i nuovi termini da questo previsti.

Agli stabilimenti ed impianti che comprendono, come parti integranti del proprio ciclo produttivo, più attività singolarmente soggette al controllo da parte dei comandi provinciali dei vigili del fuoco, dovrà essere rilasciato un unico “Certificato di prevenzione incendi” relativo a tutto il complesso e con scadenza triennale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1982.

Il Ministro dell'interno
ROGNONI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
MARCORA

*Elenco dei depositi e industrie
pericolose soggetti alle visite e ai
controlli di prevenzione incendi
(art. 4 della legge 26/7/65, N. 966)*

Numero	Attività	Periodicità della visita (in anni)	Numero	Attività	Periodicità della visita (in anni)
1)	Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas combustibile, gas comburenti (compressi, disciolti, liquefatti) con quantità globali in ciclo o in deposito superiori a 50 Nmc/h	3		ortofrutticoli e cereali utilizzando gas combustibili	
2)	Impianti di compressione o di decompressione dei gas combustibili e comburenti con potenzialità superiore a 50 Nmc/h	6	10)	Impianti per l'idrogenazione di olii e grassi	6
3)	Depositi e rivendite di gas combustibili in bombole:		11)	Aziende per la seconda lavorazione del vetro con l'impiego di oltre 15 becchi a gas	6
	a) compressi:		12)	Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano liquidi infiammabili (punto di infiammabilità fino a 65°C) con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 mc	3
	per capacità complessiva da 0,75 a 2 mc	6	13)	Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano liquidi combustibili con punto di infiammabilità da 65°C a 125°C, per quantitativi globali in ciclo o in deposito superiori a 0,5 mc	3
	per capacità complessiva superiore a 2 mc	3	14)	Stabilimenti ed impianti per la preparazione di olii lubrificanti, olii diatermici e simili	6
	b) disciolti o liquefatti (in bombole o bidoni):		15)	Depositi di liquidi infiammabili e/o combustibili per uso industriale, agricolo, artigianale e privato:	
	per quantitativi complessivi da 75 a 500 kg	6		per capacità geometrica complessiva da 0,5 a 25 mc	6
	per quantitativi complessivi superiori a 500 kg	3		per capacità geometrica complessiva superiore a 25 mc	3
4)	Depositi di gas combustibili in serbatoi fissi:		16)	Deposito e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili per uso commerciale:	
	a) compressi:			per capacità geometrica complessiva da 0,2 a 10 mc	6
	per capacità complessiva da 0,75 a 2 mc	6		per capacità geometrica complessiva superiore a 10 mc	3
	per capacità complessiva superiore a 2 mc	3	17)	Deposito e/o rivendite di olii lubrificanti, di olii diatermici e simili per capacità superiore a 1 mc	6
	b) disciolti o liquefatti:		18)	Impianti fissi di distribuzione di benzina, gasolio e miscele per autotrazione ad uso pubblico e privato con o senza stazione di servizio	6
	per capacità complessiva da 0,3 a 2 mc	6	19)	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono vernici, inchiostri e lacche infiammabili e/o combustibili con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 500 kg	3
	per capacità complessiva superiore a 2 mc	3	20)	Depositi e/o rivendite di vernici, inchiostri e lacche infiammabili e/o combustibili:	
5)	Depositi di gas comburenti in serbatoi fissi:			con quantitativi da 500 a 1000 kg	6
	a) compressi per capacità complessiva superiore a 3 mc	6		con quantitativi superiori a 1000 kg	3
	b) liquefatti per capacità complessiva superiore a 2 mc	6			
6)	Reti di trasporto e distribuzione di gas combustibili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione cittadina e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 5 bar	u.t.			
7)	Impianti di distribuzione di gas combustibili per autotrazione	6			
8)	Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzando gas combustibili e/o comburenti, con oltre 5 addetti	6			
9)	Impianti per il trattamento di prodotti	6			

Numero	Attività	Periodicità della visita (in anni)	Numero	Attività	Periodicità della visita (in anni)
21)	Officine o laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili e/o combustibili con oltre 5 addetti	6	34)	Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega o detiene magnesio, elektron e altre leghe ad alto tenore di magnesio	3
22)	Depositi e/o rivendite di alcoli a concentrazione superiore al 60% in volume: con capacità da 0,2 a 10 mc	6	35)	Mulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialità giornaliera superiore a 200 q.li e relativi depositi	6
	con capacità superiore a 10 mc	3	36)	Impianti per l'essiccazione dei cereali e di vegetali in genere con depositi di capacità superiore a 500 q.li di prodotto essiccato	6
23)	Stabilimenti di estrazione con solventi infiammabili e raffinazione di olii e grassi vegetali ed animali, con quantitativi globali di solventi in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 mc	3	37)	Stabilimenti ove si producono surrogati del caffè	6
24)	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè perossidi organici	3	38)	Zuccherifici e raffinerie dello zucchero	6
			39)	Pastifici con produzione giornaliera superiore a 500 q.li	6
25)	Esercizi di minuta vendita di sostanze esplodenti di cui ai decreti ministeriali 18 ottobre 1973 e 18 settembre 1975, e successive modificazioni ed integrazioni	6	40)	Riserie con potenzialità giornaliera superiore a 100 q.li	6
			41)	Stabilimenti ed impianti ove si lavora e/o detiene foglia di tabacco con processi di essiccazione con oltre 100 addetti con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 500 q.li	6
26)	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze instabili che possono dar luogo da sole a reazioni pericolose in presenza o non di catalizzatori	3	42)	Stabilimenti ed impianti per la produzione della carta e dei cartoni e di allestimento di prodotti cartotecnici in genere con oltre 25 addetti e/o con materiale in deposito o lavorazione superiore a 500 q.li	6
27)	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono nitrati di ammonio, di metalli alcalini e alcalino-terrosi, nitrato di piombo e perossidi inorganici	3	43)	Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici nonchè depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l'industria della carta con quantitativi superiori a 50 q.li	6
28)	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze soggette all'accensione spontanea e/o sostanze che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili	3	44)	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano e/o detengono carte fotografiche, calcografiche, eliografiche e cianografiche, pellicole cinematografiche, radiografiche e fotografiche di sicurezza con materiale in deposito superiore a 100 q.li	6
29)	Stabilimenti ed impianti ove si produce acqua ossigenata con concentrazione superiore al 60% di perossido di idrogeno	3	45)	Stabilimenti ed impianto ove si producono, impiegano e detengono pellicole cinematografiche e fotografiche con supporto infiammabile per quantitativi superiori a 5 kg	3
30)	Fabbriche e depositi di fiammiferi	6	46)	Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di	
31)	Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega e/o detiene fosforo e/o sesquisolfuro di fosforo	3			
32)	Stabilimenti ed impianti per la macinazione e la raffinazione dello zolfo	3			
33)	Depositi di zolfo con potenzialità superiore a 100 q.li	6			

Numero	Attività	Periodicità della visita (in anni)	Numero	Attività	Periodicità della visita (in anni)
	carbonella, di sughero e di altri prodotti affini: da 50 a 1000 q.li	6		60) Depositi di concimi chimici a base di nitrati e fosfati e di fitofarmaci, con potenzialità globale superiore a 500 q.li	6
47)	Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o in deposito: da 50 a 1000 q.li	3		61) Stabilimenti ed impianti per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici isolati	6
	oltre 1000 q.li	6		62) Depositi e rivendite di cavi elettrici isolati con quantitativi superiori a 100 q.li	6
48)	Stabilimenti ed impianti ove si producono, lavorano e detengono fibre tessili e tessuti naturali e artificiali, tele cerate, linoleum e altri prodotti affini, con quantitativi: da 50 a 1000 q.li	3		63) Centrali termoelettriche	3
	oltre 1000 q.li	6		64) Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici di potenza complessiva superiore a 25 kW	6
49)	Industrie dell'arredamento, dell'abbigliamento e della lavorazione della pelle, calzaturifici: da 25 a 75 addetti	3		65) Stabilimenti ed impianti ove si producono lampade elettriche, lampade a tubi luminescenti, pile ed accumulatori elettrici, valvole elettriche, ecc.	6
	oltre 75 addetti	6		66) Stabilimenti siderurgici e stabilimenti per la produzione di altri metalli	3
50)	Stabilimenti ed impianti per la preparazione del crine vegetale, della trebbia e simili, lavorazione della paglia, dello sparto e simili, lavorazione del sughero, con quantitativi in lavorazione o in deposito pari o superiori a 50 q.li	6		67) Stabilimenti ed impianti per la zincatura, ramatura e lavorazioni similari comportanti la fusione di metalli o altre sostanze	3
51)	Teatri di posa per le riprese cinematografiche e televisive	6		68) Stabilimenti per la costruzione di aeromobili, automobili e motocicli	6
52)	Stabilimenti per lo sviluppo e la stampa delle pellicole cinematografiche	6		69) Cantieri navali con oltre cinque addetti	6
53)	Laboratori di attrezzerie e scenografie teatrali	6		70) Stabilimenti per la costruzione e riparazione di materiale rotabile ferroviario e tramviario con oltre cinque addetti	6
54)	Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma, con quantitativi superiori a 50 q.li	6		71) Stabilimenti per la costruzione di carrozzerie e rimorchi per autoveicoli con oltre cinque addetti	6
55)	Depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili con oltre 100 q.li	6		72) Officine per la riparazione di autoveicoli con capienza superiore a 9 autoveicoli; officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre venticinque addetti	6
56)	Laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma con più di 50 q.li in lavorazione o in deposito	6		73) Stabilimenti ed impianti ove si producono laterizi, maioliche, porcellane e simili con oltre venticinque addetti	3
57)	Stabilimenti ed impianti per la produzione e lavorazione di materie plastiche con quantitativi superiori a 50 q.li	3		74) Cementifici	3
58)	Depositi di manufatti in plastica con oltre 50 q.li	6		75) Istituti, laboratori, stabilimenti e reparti in cui si effettuano, anche saltuariamente, ricerche scientifiche o attività industriali per le quali si impiegano isotopi radioattivi, apparecchi contenenti dette sostanze ed apparecchi generatori di radiazioni ioniz-	6
59)	Stabilimenti ed impianti ove si producono e lavorano resine sintetiche e naturali, fitofarmaci, coloranti, organici e intermedi e prodotti farmaceutici	3			

Numero	Attività	Periodicità della visita (in anni)	Numero	Attività	Periodicità della visita (in anni)
76)	zanti (art. 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 e art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185)	6	85)	e simili con oltre 25 posti-letto Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie e simili per oltre 100 persone presenti	6
77)	Esercizi commerciali con detenzione di sostanze radioattive (capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185)	6	86)	Ospedali, case di cura e simili con oltre 25 posti-letto	6
78)	Autorimesse di ditte in possesso di autorizzazione permanente al trasporto di materie fissili speciali e di materie radioattive (art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sostituito dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704)	6	87)	Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio con superficie lorda superiore a 400 mq comprensiva dei servizi e depositi	6
79)	Impianti di deposito delle materie nucleari, escluso il deposito in corso di spedizione	6	88)	Locali adibiti a depositi di merci e materiali vari con superficie lorda superiore a 1000 mq	6
80)	Impianti nei quali siano detenuti combustibili nucleari o prodotti o residui radioattivi (art. 1, lettera b) della legge 31 dicembre 1962, n. 1860)	6	89)	Aziende ed uffici nei quali siano occupati oltre 500 addetti	u.t.
81)	Impianti relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare ed attività che comportano pericoli di radiazioni ionizzanti derivanti dal predetto impiego: - impianti nucleari; - reattori nucleari, eccettuati quelli che facciano parte di un mezzo di trasporto; - impianti per la preparazione o fabbricazione delle materie nucleari; - impianti per la separazione degli isotopi; - impianti per il trattamento dei combustibili nucleari irradianti	6	90)	Edifici pregevoli per arte o storia e quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni o comunque oggetti di interesse culturale sottoposti alla vigilanza dello Stato di cui al regio decreto 7 novembre 1942, n. 1564	u.t.
82)	Stabilimenti per la produzione di sapone, di candele e di altri oggetti di cera e di paraffina, di acidi grassi, di glicerina grezza quando non sia prodotta per idrolisi, di glicerina raffinata e distillata ed altri prodotti affini	3	91)	Impianti per la produzione del calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 100.000 Kcal/h	6
83)	Centrali elettroniche per l'archiviazione e l'elaborazione di dati con oltre 25 addetti	u.t.	92)	Autorimesse private con più di 9 autoveicoli, autorimesse pubbliche, ricovero natanti, ricovero aeromobili	6
84)	Locali di spettacolo e di trattenimento in genere con capienza superiore a 100 posti	6	93)	Tipografie, litografie, stampa in offset ed attività similari con oltre cinque addetti	6
	Alberghi, pensioni, motels, dormitori	6	94)	Edifici destinati a civile abitazione con altezza in gronda superiore a 24 metri	u.t.
			95)	Vani di ascensori e montacarichi in servizio privato, aventi corsa sopra il piano terreno maggiore di 20 metri, installati in edifici civili aventi altezza in gronda maggiore di 24 metri e quelli installati in edifici industriali di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n. 1497	u.t.
			96)	Piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886	u.t.
			97)	Oleodotti con diametro superiore a 100 mm	u.t.

Il Ministro dell'interno
ROGNONI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
MARCORA